

Sent. n. 193/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,

visto l'atto introduttivo del giudizio;
esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Udito all'udienza tenuta in data 18/03/2024 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Andrea Botta per l'Inps;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78571 del registro di
Segreteria, promosso dal sig. XX rap-
presentato e difeso dall'Avv. Ennio Maria Carrozzini
(cod.fisc.CRRNMR53P08F60413; fax:0832/1835304; pec:
enniomariacarrozzini@pec.giuffre.it) ed elettivamen-
te domiciliato presso lo Studio del legale.

contro

l'INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale,
in persona del Presidente e legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso nel presente
giudizio dall'Avv. Andrea Botta, e elettivamente do-
miciliato presso il Coordinamento Legale Regionale
in Roma, Via Cesare Beccaria n.29;

FATTO

1.Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha
chiesto di dichiarare il diritto, ex art. 54 d.P.R.

n° 1092/1973, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con l'attribuzione della percentuale del 44 % ai fini del calcolo della base pensionabile, con decorrenza dalla data del collocamento in quiescenza oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Parte attrice ha rappresentato che:

- si è arruolato nella Guardia di Finanza in data 13 ottobre 1982, ed è stato posto in quiescenza dopo 42 anni di servizio utile (ai fini pensionistici) in data 31 agosto 2019 con la qualifica di "Brigadiere Capo", iniziando a percepire la propria pensione in data 1 settembre 2019;
- con determinazione atto n. RMT103201901003, iscrizione n. 50402526, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Gestione ex INPDAP, Direzione provinciale di Roma, ha quantificato il trattamento pensionistico applicando la ali quota pensionistica del 35% annuo, aliquota questa prevista dall'art.44 D.P.R. 1092/73 per i pensionati civili, anzichè la aliquota pensionistica del 44% annuo, stabilita dall'art.54 dello stesso D.P.R. per i pensionati militari;
- senza riscontro è stato per l'odierno ricorrente diffidare l'INPS alla rimodulazione del proprio trattamento.

Ha concluso in conformità con richiesta di vittoria di spese in favore del legale antistatario.

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha dedotto che:

- il ricorrente rientra tra i destinatari della circolare INPS n. 107 del 14/07/2021 che ha

fornito istruzioni operative e ulteriori chiarimenti in merito al riesame d'ufficio dei trattamenti pensionistici e al loro ricalcolo tenendo conto dell'aliquota del 2,44% con riferimento alle anzianità contributive maturate entro il 31/12/95;

- l'Istituto sta provvedendo di Ufficio al ricalcolo alle pensioni in questione, conformemente a quanto disposto dalle SS.RR., concludendo per la declaratoria di materia del contendere.

3. A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1. Preliminarmente va disattesa la richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere formulata dall'INPS resistente in considerazione che a tal fine è necessario che:

- il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda e determini l'integrale eliminazione della materia della lite;
- vi sia accordo tra le parti sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto.

Presupposti che non si rinvergono nella fattispecie in esame.

2. Nel merito, oggetto del presente giudizio è l'ambito di applicazione dell'art. 54, comma 1, d.p.r. 1092/73, secondo cui "La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile".

Occorre dare atto che nelle more del giudizio è

intervenuta la sentenza n.1/2021 delle Sezioni Riunite, che nel comporre il conflitto in ordine alle contrastanti opzioni interpretative dell'art. 54 del TU riguardante il personale militare cessato dal servizio con una anzianità, alla data del 31.12.1995, inferiore ai venti anni di servizio utile, ma compresa tra i 15 e 18 anni di servizio, ha espresso il seguente principio di diritto: "La "quota retributiva " della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%." Va, peraltro, evidenziato che con la successiva sentenza n.12/2021, le Sezioni Riunite, in ordine alla questione dell'applicabilità dell'art. 54 del TU al personale militare cessato dal servizio con una anzianità, alla data del 31.12.1995 inferiore a 15 anni hanno enunciato il seguente principio di diritto "La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con ap-

plicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile".

Alla luce dell'autorevole giurisprudenza richiamata si reputa che il ricorso sia meritevole di parziale accoglimento dichiarando il diritto del ricorrente al ricalcolo della quota retributiva di pensione con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile di anzianità maturata al 31.12.1995.

Sugli arretrati spettanti, vanno corrisposti interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria.

3. Per ciò che concerne le spese del giudizio, la novità dettata dal recente orientamento nomofilattico ne giustifica l'integrale compensazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, c.g.c..

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Spese di lite compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18/03/2024.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 07.05.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA